

ALLEGATO A

Intervento SRA ACA14

“Allevatori custodi della biodiversità - Allevamento di razze animali autoctone nazionali a rischio di estinzione/erosione genetica”

Bando annualità 2023

Sommario

1	DISPOSIZIONI GENERALI	3
2	DESCRIZIONE DELLE FINALITÀ DELL'INTERVENTO	3
3	CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ	3
3.1	<i>BENEFICIARI</i>	3
3.2	<i>RAZZE/CAPI AMMISSIBILI</i>	4
4	CRITERI DI SELEZIONE DELLE DOMANDE	5
5	IMPEGNI SPECIFICI DELL'INTERVENTO	6
6	INDICAZIONE DELLA TIPOLOGIA DI SOSTEGNO, RIDUZIONE/INCREMENTO DEL NUMERO DI CAPI, SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRI INTERVENTI/ECOSCHEMI/MISURE/TIPI DI OPERAZIONE	6
6.1	<i>TIPOLOGIA DI SOSTEGNO</i>	6
6.2	<i>RIDUZIONE/INCREMENTO DEL NUMERO DI CAPI</i>	8
6.3	<i>SOVRAPPOSIZIONE DEGLI IMPEGNI</i>	8
7	DEFINIZIONE DEL QUADRO FINANZIARIO	8
8	OBBLIGHI DIVERSI DAGLI IMPEGNI SPECIFICI DI INTERVENTO	9
8.1	<i>CONDIZIONALITÀ RAFFORZATA</i>	9
8.2	<i>CONDIZIONALITÀ SOCIALE</i>	9
8.3	<i>REQUISITI MINIMI</i>	10
9	COMPETENZE AMMINISTRATIVE	10
10	ADEMPIMENTI PROCEDURALI	10
10.1	<i>DOMANDA DI AIUTO/SOSTEGNO E DI PAGAMENTO</i>	10
10.2	<i>CONTENUTI DELLE DOMANDE, MODIFICHE, TERMINI, RITARDI E CORREZIONE DI ERRORI PALESI</i>	11
10.3	<i>FASI DEL PROCEDIMENTO ANNUALITÀ 2023</i>	12
10.4	<i>MANCATA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA ANNUA</i>	12
11	CLAUSOLA DI REVISIONE	12
12	CAUSA DI FORZA MAGGIORE E CIRCOSTANZE ECCEZIONALI	13
13	CESSIONE/SUBENTRO	13
13.1	<i>CASI GENERALI</i>	13
13.2	<i>SUBENTRO IN CASO DI DECESSO DEL BENEFICIARIO</i>	14
14	RINUNCE AGLI IMPEGNI	15

1 Disposizioni generali

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto si rimanda ai seguenti atti:

- Piano Strategico della Pac – PSP Italia 2023-2027 approvato dalla Commissione europea con Decisione C (2022) 8645 del 2 dicembre 2022
- Delibera di GR n. 1534 del 27/12/2022 “Reg. UE 2021/2115 Feasr - Piano Strategico della Pac (PSP) 2023-2027. Approvazione del Complemento per lo Sviluppo Rurale (CSR) del PSP per la Regione Toscana 2023-2027”
- Delibera di G.R. n. 340 del 03/04/2023 “PSP 2023-2027 - Disposizioni comuni per l’attuazione degli interventi a superficie e a capo del Complemento di Sviluppo Rurale della Toscana – Artt.70, 71 e 72 del Reg. UE 2115/2021”
- Delibera di GR n. 403 del 18/04/2023 “Reg. (UE) 2021/2115. Indicazioni per l’attuazione del Piano Strategico PAC (PSP) – Complemento di Sviluppo Rurale (CSR) 2023-2027 della Regione Toscana – Interventi SRA-ACA14 “Allevatori custodi della biodiversità - Allevamento di razze animali autoctone nazionali a rischio di estinzione/erosione genetica” e SRA29 “Pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e metodi di produzione biologica. Annualità 2023.

2 Descrizione delle finalità dell’intervento

Nelle aree rurali si rileva il rischio di perdita di biodiversità, a causa della scarsa redditività e degli eccessivi costi per il mantenimento degli allevamenti di razze locali.

In Toscana, la grande biodiversità di razze animali, alcune delle quali a rischio di estinzione, rappresenta un patrimonio ambientale e storico-culturale di singolare ricchezza che richiede specifiche azioni di tutela.

Come è noto, le razze animali attualmente a bassa consistenza numerica sono state nel tempo progressivamente abbandonate proprio a causa della loro bassa produttività che determinava e tuttora determina un minor reddito per l’allevatore. Su di esse nel tempo non si è intervenuto con una selezione genetica mirata ad aumentarne l’efficienza biologica e quindi l’allevatore ha spesso preferito ricorrere ad altre razze, spesso alloctone, nelle quali il progresso genetico per via selettiva era stato portato avanti da tempo con forti incrementi di redditività negli anni recenti. Questo gap iniziale, quindi, si è rafforzato con il tempo ed è pensabile che per alcune razze non potrà mai più essere recuperato, anche se fosse messa in atto un’attività selettiva di nuova impronta. Questo quadro vale per le razze che trovano una forte concorrenza interna entro la medesima specie per le produzioni zootecniche più conosciute (latte e carne) e che sono riferibili alla specie bovina, ovi-caprina e suina. Il problema è ancora più marcato per specie come l’Equina e, in particolare l’Asinina, che hanno perduto da tempo parte della loro utilità in campo agricolo (trasporto a traino/sella/basto, carne) e che oggi devono essere impiegate in attività diverse (turismo equestre, latte) ancora in gran parte da riscoprire e/o reinventare.

L’intervento prevede un sostegno ad UBA a favore dei beneficiari che allevano animali appartenenti ad una o più razze locali riconosciute a rischio di estinzione/erosione genetica.

3 Condizioni di ammissibilità

3.1 Beneficiari

Sono beneficiari dell’intervento:

- gli agricoltori Allevatori singoli o associati
- altri soggetti pubblici o privati

che detengono capi con le caratteristiche descritte al paragrafo seguente.

3.2 Razze/capi ammissibili

Le razze devono essere contemporaneamente iscritte all'Anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo della legge n. 194/2015 e al Repertorio Regionale di cui alla L.R. 64/04. Sono ammissibili le razze la cui condizione a rischio è scientificamente riconosciuta da un organismo in possesso delle competenze e delle conoscenze necessarie in materia di razze a rischio di estinzione.

Sono ammissibili i capi iscritti nei libri genealogici delle seguenti razze oggetto d'intervento:

Bovine

- Calvana
- Garfagnina
- Maremmana
- Pisana
- Pontremolese
- Romagnola

Ovine

- Appenninica
- Garfagnina bianca
- Massese
- Pecora dell'Amiata
- Pomarancina
- Zerasca

Caprine

- Capra della Garfagnana
- Capra di Montecristo

Suine

- Cinta Senese

Equine

- Bardigiano
- Cavallo Appenninico
- Maremmano
- Monterufolino

Asinine

- Asino Amiata

La consistenza minima ammissibile è pari a 1 UBA per razza allevata.

Sono ammissibili i soli capi interi. Per le razze bovine (Romagnola e Maremmana) ed equine (Maremmano) a maggiore diffusione si riconoscono a premio solo i capi con età superiore a 24 mesi e per i suini solo i riproduttori.

Il numero massimo dei capi ammissibili è quello risultante al 31/12 di ogni anno precedente la presentazione della domanda di pagamento.

Il dato sui capi viene reso disponibile nel sistema informativo Artea a partire dalle basi dati fornite dall'Associazione Regionale Allevatori della Toscana (ARAT – Via Volturmo, 10/12 B Loc. Osmannoro 50019 Sesto Fiorentino (FI) tel. 0554373531- 0554476559 Fax 055374492 – segreteria@toscanallevatori.it).

Per la prima domanda di aiuto/pagamento del 2023, il numero massimo è dato dalla consistenza al 31/12/2022 e rappresenta anche il tetto massimo del quinquennio nel rispetto di quanto previsto al successivo paragrafo "Riduzione/incremento del numero di capi".

In domanda si può richiedere a premio un numero di capi inferiore a quello risultante in allevamento alle suddette date.

4 Criteri di selezione delle domande

Criterio	Specifiche
Razza a minor diffusione	L'elenco delle razze in ordine di consistenza numerica delle fattrici viene stabilito annualmente in base ai dati forniti dall'ARAT al 31/12/2022
Minore importo della domanda	Si applica all'interno dell'elenco delle domande di una specifica razza per il quale le risorse finanziarie sono insufficienti.

Per il 2023 le domande vengono poste in graduatoria secondo il seguente ordine:

Posizione	Razza	N° fattrici al 31/12/2022 (UBA) a livello nazionale
1	Caprina - Capra di Montecristo	2,55
2	Bovina - Pontremolese	51,00
3	Bovina - Garfagnina	102,00
4	Ovina - Zerasca	214,95
5	Equina - Monterufolino	219,00
6	Caprina - Capra della Garfagnana	225,45
7	Bovina - Calvana	229,00
8	Ovina - Garfagnina bianca	262,05
9	Bovina - Pisana	267,00
10	Ovina - Pomarancina	320,85
11	Suina - Cinta Senese	465,00
12	Equina - Cavallo Appenninico	516,00
13	Ovina - Pecora dell'Amiata	701,10
14	Ovina - Appenninica	1522,5
15	Ovina - Massese	1637,7
16	Equina - Bardigiano	1800,00
17	Asinina - Asino Amiata	1834,00
18	Equina - Maremmano	2645,00
19	Bovina - Romagnola	5390,00
20	Bovina - Maremmana	6973,00

5 Impegni specifici dell'intervento

L'impegno consiste nel mantenimento per 5 anni di capi appartenenti ad una o più delle razze sopra riportate e riguarda tutti i capi presenti in allevamento.

Ogni singola annualità di impegno è riferita all'anno solare (01/01-31/12), con inizio al 01/01/2023.

Gli animali per cui si richiede il premio devono risultare detenuti dal richiedente anche al momento della presentazione della domanda di aiuto/pagamento e delle domande di pagamento successive.

I capi a impegno devono essere presenti in allevamenti ubicati in Regione Toscana, così come identificati sul portale del Sistema Informativo Veterinario.

Il beneficiario è tenuto al rispetto di quanto previsto dal libro genealogico cui sono iscritti i capi della razza allevata.

L'allevamento in cui sono mantenuti gli animali a impegno deve essere condotto in purezza: in caso di evento fecondativo, le femmine devono essere fecondate da riproduttori della stessa razza.

Le inadempienze dovute al non rispetto degli impegni provocano una riduzione del premio fino all'esclusione dal beneficio.

In base alla gravità/portata/durata dell'infrazione, l'importo complessivo spettante è ridotto o revocato secondo quanto stabilito con apposito decreto o altro atto approvato a livello nazionale relativo alle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale. L'individuazione delle inadempienze sul rispetto degli impegni, il mantenimento delle condizioni di ammissibilità e le relative conseguenze sono riportate in apposito atto di Giunta in attuazione del suddetto atto nazionale.

L'impegno dell'allevamento in purezza è verificato in sede di controllo in loco. Possono darsi i seguenti casi:

1. Presenza di una sola razza appartenente alla stessa specie (riproduttori maschi e femmine)
2. Presenza di soggetti appartenenti a razze diverse della stessa specie
3. Assenza di riproduttori maschi della stessa razza

Nel primo caso l'impegno si intende assolto. Nel secondo e terzo caso sono attivate le verifiche di cui alla succitata delibera di Giunta.

6 Indicazione della tipologia di sostegno, riduzione/incremento del numero di capi, sovrapposizione con altri interventi/ecoschemi/misure/tipi di operazione

6.1 Tipologia di sostegno

L'aiuto consiste nell'erogazione di un premio annuale per Unità di Bestiame Adulto (UBA).

Il premio concesso per UBA è differenziato per razza ed è corrisposto annualmente per il numero di capi (convertito in UBA) mantenuti nell'allevamento oggetto di domanda, secondo la tabella sottostante:

Razze	Premio (euro/UBA)
Suina Cinta	200
Bovina Romagnola	200
Bovina Maremmana	300
Bovina Calvana	400
Bovina Pisana	400
Bovina Garfagnina	600
Bovina Pontremolese	600
Ovina Appenninica	315
Ovina Zerasca	200
Ovina Pomarancina	315
Ovina Pecora dell'Amiata	315
Ovina Garfagnina Bianca	220
Ovina Massese	200
Caprina Capra della Garfagnana	220
Caprina Capra di Montecristo	220
Equina Cavallo Maremmano	200
Equina Cavallo Appenninico	200
Equina Cavallo Bardigiano	200
Equina Cavallo Monterufolino	400
Asinina Asino dell'Amiata	200

Gli indici di conversione capo/UBA sono i seguenti¹:

<i>Categorie di capi</i>	<i>Conversione capo - UBA</i>
Bovini da 6 a 24 mesi ²	0,6 UBA
Bovini oltre 24 mesi	1 UBA
Ovicaprini di oltre 6 mesi	0,15 UBA
Equidi di oltre 6 mesi ³	1 UBA
Suini - scrofe e verri > 50kg	0,5 UBA

I capi presenti nell'allevamento concorrono alle UBA a premio, senza alcun collegamento univoco all'identificazione singola degli animali.

La consistenza delle UBA è rilevata da apposito documento caricato sul S.I. Artea, prodotto dall'Associazione Regionale Allevatori della Toscana, in cui sono elencati i capi iscritti nei libri genealogici detenuti dal richiedente al 31 dicembre dell'anno precedente la presentazione della domanda.

¹ Le categorie descritte e gli indici di conversione qui indicati sono oggetto di modifica del PSP in fase di notifica e sono quindi condizionati all'approvazione della modifica stessa da parte degli uffici della Commissione; in caso di mancata approvazione valgono le categorie e gli indici descritti nella tabella presente al cap. 5 "Interventi a superficie o a capo – aspetti trasversali" del PSP.

² solo per le razze Calvana, Garfagnina, Pisana e Pontremolese

³ per il Maremmano solo capi interi di oltre 24 mesi

6.2 Riduzione/incremento del numero di capi

Nel corso della durata dell'impegno, fatte salve le cause di forza maggiore, è prevista una tolleranza in diminuzione del numero dei capi fino al 20% rispetto a quelli stabiliti in graduatoria, a condizione che la consistenza rimanga sempre al di sopra di 1 UBA. Tuttavia, nel caso di piccolissimi allevamenti la tolleranza in termini assoluti può arrivare fino a 2 capi.

Sono considerati piccolissimi allevamenti quelli con consistenza a premio iniziale inferiore o uguale a 10 capi.

In caso di diminuzione superiore alla tolleranza prevista, si ha la decadenza dall'aiuto e si procede al recupero delle somme eventualmente già erogate.

Il dato accertato è verificato in sede di controllo in loco e, in tutti gli altri casi, successivamente al 31 dicembre dell'anno di domanda tramite i dati forniti da ARAT.

L'incremento dei capi a impegno è sempre possibile.

La possibilità di vedere riconosciuto a premio un numero di capi superiore a quelli ammessi in graduatoria con la prima domanda di sostegno è soggetta all'ammissione di una domanda di estensione che viene considerata come nuova domanda di aiuto e pertanto ne segue le fasi procedurali e di istruttoria. In graduatoria le domande di estensione verranno ammesse in via residuale dopo l'ammissione di tutte le nuove domande di sostegno.

Indipendentemente dalla loro ammissione a pagamento, i capi aggiuntivi sono comunque soggetti agli impegni previsti. Le domande di estensione ammesse a pagamento non danno origine a un nuovo impegno quinquennale ma consentono l'estensione ai nuovi capi per il restante periodo dell'impegno iniziale.

6.3 Sovrapposizione degli impegni

I premi di SRA ACA14 sono cumulabili con quelli connessi a tutti gli altri interventi a capo e a superficie del PSP 2023 – 2027 e del PSR 2014-2022

La presentazione delle domande sarà consentita anche ai beneficiari del tipo di operazione 10.1.4 con impegni in scadenza a maggio 2023 di cui al D.D. n. 4382/2018 e al D.D. n. 6403/2021 e s.m.i., fermo restando il rispetto dei relativi impegni fino a tale data. Per coloro che saranno ammessi a beneficiare del nuovo regime di aiuto, è prevista una decurtazione proporzionale del pagamento per il periodo di impegno che si sovrappone tra tipo di operazione 10.1.4 e SRA14. La decurtazione sarà operata sul premio a valere su SRA14, fatte salve eventuali indicazioni diverse stabilite a livello nazionale.

I beneficiari del tipo di operazione 10.1.4 il cui impegno scade oltre il 2023 (per domande presentate ai sensi del D.D. n. 5585/2019 e del D.D. 6123/2022) possono presentare domanda ai sensi di SRA ACA 14 nel 2023 solo per razze diverse da quelle già ad impegno.

7 Definizione del quadro finanziario

Le risorse stanziare per l'annualità 2023 sono pari a euro 1.000.000,00, per un totale di euro 5.000.000,00 per il quinquennio di impegno.

8 Obblighi diversi dagli impegni specifici di intervento

8.1 Condizionalità rafforzata

La condizionalità rafforzata comprende i criteri di gestione obbligatori (CGO) e le norme di Buone Condizioni Agronomiche Ambientali (BCAA) previste dall'art. 12 del reg. (UE) 2021/2115 ed elencate nell'allegato III del medesimo regolamento. Le disposizioni applicative in materia di condizionalità sono definite nell'allegato 1 al decreto del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste del 9 marzo 2023: "Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi pertinenti relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale."

Le disposizioni relative alla condizionalità, ed i loro aggiornamenti, devono essere rispettate dal beneficiario e il loro mancato rispetto comporta l'applicazione di una riduzione e/o esclusione dal beneficio; l'importo complessivo spettante è quindi ridotto o revocato in ragione della gravità, portata, durata e frequenza dell'inadempienza secondo quanto stabilito con apposito decreto o altro atto approvato a livello nazionale relativo alle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale.

Nell'ambito della disciplina di condizionalità non si individuano elementi di base pertinenti in merito alle Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA) e ai Criteri di Gestione obbligatori (CGO) relativi all'intervento SRA ACA14.

8.2 Condizionalità sociale

La condizionalità sociale, di cui all'art.14 del regolamento (UE) 2021/2115, comprende i requisiti relativi alle condizioni di lavoro e di impiego o gli obblighi del datore di lavoro derivanti dagli atti giuridici dell'allegato IV dello stesso regolamento.

È previsto un sistema sanzionatorio per i beneficiari degli interventi di cui agli articoli 70, 71 e 72 del regolamento (UE) 2021/2115, per i quali è stata accertata in via definitiva la violazione di una o più norme nazionali che attuano gli articoli delle direttive elencate nell'allegato IV del regolamento (UE) 2021/2115:

- Condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili (Direttiva 2019/1152) recepita con il d.lgs. 27 giugno 2022, n. 104 che a sua volta ha modificato il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152 (Attuazione della direttiva 91/533/CEE concernente l'obbligo del datore di lavoro di informare il lavoratore delle condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro)
- Misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori (Direttiva 89/391/CEE) e requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori (Direttiva 2009/104/CE) entrambe recepite con le norme in materia di sicurezza sul lavoro D.lgs. 81/2008

Le verifiche del rispetto dei suddetti obblighi sono effettuate ai sensi del Decreto Interministeriale "Disciplina del regime di condizionalità sociale ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 e del regolamento (UE) 2021/2116." n. 664304 del 28.12.2022.

In base alla gravità/portata/durata dell'infrazione, l'importo complessivo spettante è ridotto o revocato secondo quanto stabilito con apposito decreto o altro atto approvato a livello nazionale come previsto dall'art.1, comma 3 del sopra citato Decreto Interministeriale.

8.3 Requisiti minimi

I requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti, dei prodotti fitosanitari e del benessere animale richiamati agli articoli 31, paragrafo 5, lettera b) e 70, paragrafo 3, lettera b) del regolamento (UE) 2021/2115 sono definiti nell'allegato 2 al decreto del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste del 9 marzo 2023: "Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi pertinenti relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale."

Nell'ambito dei requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari e al benessere degli animali non sussistono norme nazionali obbligatorie pertinenti relative all'intervento SRA ACA14.

9 Competenze amministrative

I settori regionali della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale referenti di intervento emanano i bandi per la selezione delle domande, ferme restando le competenze dell'Autorità di Gestione.

Le competenze tecnico amministrative relative all'istruttoria delle domande presentate, alla formazione della graduatoria definitiva, alla formazione dell'elenco di liquidazione, nonché all'emissione del titolo di pagamento sono dell'Agenzia Regionale per l'Erogazione in Agricoltura (ARTEA).

Sulla base della documentazione, delle autodichiarazioni rese dal richiedente e dei dati in possesso dell'amministrazione ARTEA adotta entro il 30 settembre 2023 un provvedimento contenente:

- l'individuazione delle domande ammesse a finanziamento in base ai requisiti di accesso, ai principi di selezione e alle risorse disponibili e delle domande non ammesse per insufficienza dei fondi disponibili
 - l'elenco delle domande non accoglibili, con le motivazioni del mancato accoglimento
- ARTEA pubblica la graduatoria e l'elenco suddetti sia tramite BURT sia tramite il sito dell'agenzia (www.artea.toscana.it).

ARTEA per le domande per le quali deve procedere al recupero di quanto erogato, provvede inoltre:

- all'adozione del provvedimento dirigenziale di recupero;
- alla trasmissione del provvedimento di recupero all'interessato.

10 Adempimenti procedurali

10.1 Domanda di aiuto/sostegno e di pagamento

La presentazione della domanda di aiuto presuppone la preventiva costituzione del fascicolo aziendale nel Sistema Informativo di ARTEA. Il DM 162/2015 e il successivo DM 99707/2021 disciplinano gli adempimenti per la costituzione ed aggiornamento del fascicolo aziendale mentre le modalità di sottoscrizione della domanda sono normate dal decreto del direttore ARTEA n. 140/2015 e s.m.i..

Ai fini della procedura istruttoria le domande si distinguono in domanda di aiuto/sostegno e domanda di pagamento.

La domanda di aiuto/sostegno costituisce la richiesta di adesione all'intervento SRA ACA14 del PSP 2023-2027; è soggetta alla verifica della finanziabilità in relazione alle condizioni di ammissibilità previste e alle risorse stanziare nell'anno di riferimento.

Gli interessati devono presentare la domanda di aiuto, redatta esclusivamente in modalità telematica sulla modulistica reperibile sul sistema informativo ARTEA, nell'ambito della Dichiarazione Unica Aziendale (DUA) prevista ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 45/07 e regolamentata dal Decreto del Direttore di ARTEA n. 140/2015, accedendo al sistema informativo ARTEA, direttamente o tramite delegato, all'indirizzo URL: "<https://www.artea.toscana.it>". L'istante dovrà poi attivare la sezione "Portali on line", e al suo interno la sottosezione "Agricoltura e Pesca", voce "Istanze ed istruttorie dei Fondi agricoli e dei Fondi di garanzia". L'autenticazione dell'utente avviene tramite SPID o CNS.

La domanda di pagamento è la richiesta annuale di erogazione del pagamento a seguito di ammissione della domanda di aiuto.

Per le domande ammissibili ai sensi del presente bando, la domanda di aiuto vale anche come domanda di pagamento.

Il dato sui riproduttori viene fornito come consistenza al 31 dicembre dell'anno precedente nel sistema informativo Artea a partire dalle basi dati fornite dall'Associazione Regionale Allevatori della Toscana (ARAT – Via Volturmo, 10/12 B Loc. Osmannoro 50019 Sesto Fiorentino (FI) tel. 0554373531- 0554476559 Fax 055374492 – segreteria@toscanallevatori.it).

Prima della chiusura della domanda di aiuto il richiedente è tenuto a verificare la presenza dell'apposito documento caricato sul S.I. Artea – che attesta le suddette consistenze – all'interno del fascicolo aziendale. Nel caso in cui il documento risulti non aggiornato o non caricato, il richiedente lo deve segnalare agli uffici dell'ARAT che provvede all'inserimento del documento corretto. La graduatoria dei richiedenti viene stilata in base ai documenti presenti al momento della scadenza ultima per la presentazione delle domande. Inserimenti successivi non saranno presi in considerazione.

Con la domanda il beneficiario richiede un numero di capi uguale o inferiore a quello certificato dall'ARAT al 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della domanda.

Il richiedente deve consentire il trattamento e la tutela dei dati personali.

Le domande non sono soggette a imposta di bollo.

10.2 Contenuti delle domande, modifiche, termini, ritardi e correzione di errori palesi

I contenuti delle domande, i casi di ritardo, di modifica o la correzione di errori palesi delle domande sono definiti da apposito decreto o altro atto approvato a livello nazionale e una volta emanati saranno immediatamente efficaci.

10.3 Fasi del procedimento annualità 2023

Presentazione delle domande di aiuto (se ammissibili valgono anche come domande di pagamento)	Dal 3 maggio 2023 fino al 15 maggio 2023, o altra data successiva stabilita a livello nazionale
Avvio procedimento	Data di protocollazione nel sistema informativa ARTEA
Approvazione della graduatoria	Entro il 30 settembre 2023
Presentazione delle eventuali domande di pagamento annue	Entro il 15 maggio di ogni annualità successiva alla presentazione della domanda di aiuto (o altra data successiva stabilita a livello nazionale)

La durata dell'impegno è pari a 5 anni a partire dal 1° gennaio 2023.

10.4 Mancata presentazione della domanda annua

La mancata presentazione entro il termine ultimo, comprensivo dell'eventuale periodo di ritardo, della domanda annuale di pagamento comporta il mancato pagamento dell'annualità di riferimento; il beneficiario è comunque tenuto al rispetto degli impegni già assunti.

Il mancato inserimento del documento attestante le consistenze si configura come mancata presentazione della domanda di pagamento annua.

Nell'ambito del provvedimento relativo all'implementazione, a livello regionale, dei principi di cui al decreto o altro atto approvato a livello nazionale relativo alle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale, la Regione si riserva di stabilire eventuali sanzioni e/o decadenze per il caso in cui la mancata presentazione della domanda annua di pagamento e/o DUA per l'aggiornamento annuale del piano di coltivazione grafico sia reiterata per più annualità.

11 Clausola di revisione

In conformità con l'articolo 70, paragrafo 7 del Reg. (UE) n. 2021/2115 è prevista una clausola di revisione per gli interventi realizzati nell'ambito degli "Impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione" nel settore agricolo e forestale, al fine di garantirne l'adeguamento a seguito della modifica delle pertinenti norme obbligatorie, e dei requisiti od obblighi di cui al paragrafo 3 al di là dei quali devono andare gli impegni, o di garantire la conformità al primo comma, lettera d), di detto paragrafo. Se tale adeguamento non è accettato dal beneficiario, l'impegno cessa senza l'obbligo di rimborso dei pagamenti per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

È inoltre prevista una clausola di revisione per le operazioni attuate nell'ambito dell'intervento "Impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione" che vanno al di là del periodo del piano strategico della PAC al fine di consentirne l'adeguamento al quadro giuridico applicabile nel periodo successivo.

12 Causa di forza maggiore e circostanze eccezionali

Ai sensi all'articolo 3 del Regolamento (UE) 2021/2116 possono essere riconosciute le seguenti cause di forza maggiore o circostanze eccezionali:

- a) una calamità naturale grave o un evento meteorologico grave che colpisce seriamente l'azienda;
- b) la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- c) un'epizoozia, la diffusione di una fitopatìa o di un organismo nocivo per le piante che colpisce la totalità o una parte, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
- d) l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda;
- e) il decesso del beneficiario;
- f) l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario

In tali casi il mancato rispetto degli impegni assunti non comporta penalizzazioni, né la restituzione delle somme percepite.

Qualora una calamità naturale grave o un evento meteorologico grave di cui alla lettera a), colpisca gravemente un'area ben determinata, lo Stato membro interessato può considerare l'intera zona gravemente colpita da tale calamità o evento.

Il beneficiario, quando è in grado di provvedervi, deve inviare per iscritto all'ufficio di ARTEA, responsabile del procedimento, la richiesta di riconoscimento della causa di forza maggiore o della circostanza eccezionale. Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione a supporto di quanto richiesto.

13 Cessione/subentro

13.1 Casi generali

Il subentro nell'impegno è possibile solo a seguito dell'approvazione della graduatoria dei beneficiari.

Se durante il periodo di esecuzione di un impegno il beneficiario cede i capi allevati della razza oggetto di impegno ad un altro soggetto, quest'ultimo può subentrare nell'impegno per il restante periodo, se possiede i requisiti previsti per i beneficiari.

La cessione deve riguardare totalmente i capi oggetto di impegno o comunque almeno l'80% dei capi della domanda di aiuto. Fatta salva la deroga descritta di seguito, il trasferimento dell'impegno deve essere totale e univoco: il cedente perde il diritto al premio che viene trasferito ad un solo cessionario. Non sono possibili subentri parziali nell'impegno.

L'obbligo di cessione ad un unico soggetto non sussiste per le razze con consistenze nazionali delle fattrici minori/uguali a 200 UBA. Per le razze con consistenze nazionali delle fattrici superiori a 200 UBA e fino a 400 UBA può essere concessa una deroga al suddetto obbligo se le fattrici dell'allevamento oggetto di subentro rappresentano almeno il 5% delle fattrici totali della razza in questione. Per le razze con consistenze nazionali delle fattrici superiori a 400 UBA non sono concesse deroghe.

Le verifiche sulla sussistenza delle caratteristiche per la non applicazione dell'obbligo o per la deroga sono effettuate sulla base delle consistenze (sia nazionali che degli allevamenti) al 31/12

dell'anno precedente il subentro.

In ogni caso, la somma dei capi che vengono mantenuti a seguito di subentro (totale o parziale) fino al termine dell'impegno deve essere pari ad almeno l'80% dei capi iniziale.

Nel caso in cui vi sia una cessione di capi a premio senza subentro, non si determina decadenza se tale cessione consente di mantenere almeno l'80% dei capi ammessi inizialmente, coerentemente con quanto stabilito dal par. 6.2 "Riduzione/incremento del numero di capi".

Passaggi di animali a qualunque titolo tra CUAA diversi, anche se insistono sugli stessi codici di stalla, sono da considerarsi comunque subentri e ne seguono le regole.

Per l'ammissibilità del subentro è necessario che:

1. il cessionario comunichi perentoriamente entro 60 giorni l'avvenuta cessione dei capi per il tramite di apposita procedura messa a disposizione da ARTEA nel proprio Sistema Informativo; nel caso in cui la cessione si verifichi nei 60 giorni precedenti la data di presentazione della domanda di pagamento annua, 15 maggio o altro termine previsto a livello nazionale, la comunicazione va inviata entro tale termine;
2. l'allevamento acquisito ed il cessionario soddisfino tutte le condizioni di ammissibilità per la concessione dell'aiuto al momento della cessione.

Il ritardo nell'espletamento di quanto previsto al punto 1, comporta il mancato pagamento o il recupero dell'annualità in cui si verifica la cessione con subentro degli impegni. Il mancato pagamento può essere a carico del cedente o del cessionario secondo il momento in cui si verifica rispetto a chi ha presentato l'ultima domanda di pagamento.

In assenza delle condizioni di cui al punto 2 si ha la decadenza del cedente dall'intervento e il relativo recupero dei premi eventualmente erogati.

Dopo che il cessionario ha comunicato all'autorità competente l'acquisizione, tutti i diritti e gli obblighi del cedente, risultanti dal legame giuridico tra il cedente e l'autorità competente per effetto della domanda di aiuto o di pagamento, sono conferiti al cessionario. Se il cessionario non subentra nell'impegno, il cedente decade e deve restituire quanto percepito fino al momento della cessione.

Al cessionario è riconosciuto il pagamento del premio per le annualità di impegno residue in relazione al termine di inizio dell'impegno iniziale con riferimento alla domanda di aiuto presentata dal cedente. In ogni caso viene pagato il soggetto che presenta la domanda di pagamento.

13.2 Subentro in caso di decesso del beneficiario

In caso di decesso dell'imprenditore agricolo, ferma restando la possibilità di riconoscere la forza maggiore per l'interruzione dell'impegno senza recupero delle somme erogate, la prima domanda di pagamento successiva al decesso può essere presentata dagli eredi che subentrano nell'attività di impresa a titolo di successione ereditaria e nel rispetto degli impegni assunti dal beneficiario. Ai fini del pagamento agli eredi della domanda presentata dal beneficiario iniziale, la comunicazione del subentro deve essere antecedente o contestuale alla domanda di pagamento.

14 Rinunce agli impegni

Fatto salvo quanto disposto al paragrafo “Causa di forza maggiore e circostanze eccezionali”, la rinuncia all’adesione all’intervento comporta la cessazione del rispetto degli impegni assunti e la decadenza dagli aiuti con conseguente recupero delle somme già erogate.

La rinuncia all’adesione all’intervento deve essere comunicata tramite opportuna istanza messa a disposizione nel Sistema Informativo di ARTEA e il richiedente non può recedere dalla stessa.